Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma

Direttiva n. 17/2024

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari)
SEDE

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: Decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 (*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*)

Segnalo che, sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 4 luglio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 (*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*), che **entra in vigore oggi 5.7.2024.**
Tra le nuove disposizioni, vanno segnalate le seguenti (introdotte dall'art. 9 del decreto-legge), in quanto di interesse per la Procura ordinaria:

(a) l'introduzione di una nuova figura di reato, denominata *"indebita destinazione di denaro o cose mobili"*, mediante l'inserimento dell'articolo art. 314-bis c.p. [1];

(b) la modifica dell'art. 322-bis, comma 1, c.p., mediante l'inserimento del nuovo reato tra quelli applicabili ai componenti degli organismi internazionali [2].

Con riserva di approfondimenti, anche a seguito di una più ponderata riflessione interna, quale **indicazione operativa** si dispone che il nuovo reato venga attribuito alla **competenza del *gruppo 1***, trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, data della firma digitale

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
05.07.2024
10:17:06
GMT+02:00

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

---

[1] **L'art. 314-bis c.p. è così formulato:**
Articolo 314 -bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

[2] **L'art. 322-bis c.p. è ora così formulato (in neretto sottolineato la parte modificata):**
"Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
*Le disposizioni degli articoli 314, **314-bis,** 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi"